

## ***Condizioni per il passaggio generazionale dell'impresa in esenzione dall'imposta***

di Angelo Ginex

L'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#), disciplina i **trasferimenti**, effettuati anche tramite i **patti di famiglia** di cui all'[articolo 768-bis cod. civ.](#), a favore dei discendenti e del coniuge, **di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni in esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni**.

Negli ultimi anni, l'**applicazione** di tale disposizione ha posto molte **criticità** che hanno spinto il Legislatore ad apportare **modifiche al testo di legge**, al fine di definire, come si legge nella relazione illustrativa del **D.Lgs. 139/2024**, in modo più puntuale, il **perimetro** e le **condizioni dell'agevolazione**.

Analizzando l'attuale formulazione della disposizione citata, è agevole osservare come il Legislatore abbia mantenuto la **distinzione** fra le **“tre” fattispecie di esenzione** già contemplate dalla disciplina previgente, ovvero:

- il trasferimento di azioni o quote di **società di capitali**;
- il trasferimento di quote di **società di persone** e;
- il trasferimento di **aziende o rami di azienda**.

I diversi **requisiti oggettivi**, invece, sono stati meglio **precisati**, rispetto al passato, **per ciascuna delle fattispecie**, disponendo che:

- nel caso di **società di capitali**, il beneficio spetta limitatamente alle **partecipazioni** mediante le quali è **acquisito o integrato il controllo**;
- nel caso di altre quote sociali e, quindi, di **società di persone**, il beneficio si applica a condizione che gli **aventi causa** detengano la **titolarità** del diritto sulla **quota**;
- nel caso di **aziende e rami di esse**, il beneficio si applica a condizione che gli **aventi causa** proseguano **l'attività d'impresa**.

Un ulteriore **requisito** è che **ciascuna delle tre condizioni** sopra indicate venga **mantenuta per almeno 5 anni**. Al riguardo, è previsto che gli aventi causa sono tenuti a rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, **apposita dichiarazione di impegno** alla continuazione dell'attività o alla

**detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto.**

La norma continua, poi, a prevedere che il **mancato rispetto** del mantenimento della condizione per **almeno 5 anni** comporta la **decadenza dal beneficio**, il **pagamento dell'imposta in misura ordinaria**, della **sanzione amministrativa** prevista dall'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#), e degli **interessi di mora** decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Si ritiene che la citata novella finisca per **ampliare le ipotesi di esenzione** dal pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni nel caso di **passaggio generazionale dell'impresa**, legittimando quanto, in alcuni casi, accadeva già in passato, seppure **prontamente contestato dall'Amministrazione finanziaria**.

Basti pensare ai trasferimenti di **società holding e società immobiliari** che venivano puntualmente contestati dall'Agenzia delle entrate, in quanto **ritenute società "senza impresa"**. Detto in altri termini, il requisito previsto per le aziende e rami di esse veniva riferito anche alle **società di capitali o società di persone**.

Ora, invece, il **dato normativo** stabilisce in maniera più puntuale le **condizioni** che devono sussistere nelle **diverse fattispecie**. Ciò significa che i trasferimenti di **partecipazioni di società** che svolgono funzioni di **gestione patrimoniale di beni immobili, mobili o partecipazioni** (c.d. **holding pure e società immobiliari**) potranno beneficiare dell'agevolazione in esame.

Altro tema rilevante, che sollevava più di qualche criticità, era quello concernente il trasferimento di **partecipazioni di minoranza** a soggetti che già detengono il controllo nella società trasferita. Anche in questo caso, l'Agenzia delle entrate contestava il **disconoscimento del beneficio**, asserendo che l'esenzione in parola poteva essere riconosciuta solo in ipotesi di **trasferimento** che permettesse al beneficiario (socio di minoranza) di **ottenere il controllo** della società trasferita.

La nuova formulazione della norma, invece, dispone testualmente che la **mera integrazione** del controllo è una **condizione che legittima il beneficio in capo al soggetto** che consolida la propria partecipazione, evitando la dispersione della quota.

Sebbene il dato normativo appaia abbastanza chiaro, **non è possibile escludere a priori un diverso orientamento dell'Agenzia delle entrate**.

Inoltre, si rileva che la novella conferma il **beneficio dell'esenzione**, anche per i trasferimenti di partecipazioni in **società non residenti in Italia**, ma in Paesi appartenenti all'Unione europea, allo Spazio economico europeo o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, purché alle **medesime condizioni** previste per i trasferimenti di quote e azioni di **soggetti residenti**.

Da ultimo, sotto il profilo dell'efficacia, occorre evidenziare che la nuova formulazione



dell'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#), è già entrata in vigore lo scorso 3.10.2024, ma troverà **applicazione** alle operazioni di **passaggio generazionale dell'impresa** che saranno realizzate **dopo l'1.1.2025**.